



Prot. N. 33154 del 20/07/2018

A tutto il Personale dipendente

E. P.C. alla RSU e alle OO.SS. territoriali firmatarie di C.C.N.L.

Oggetto: Applicazione CCNL Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018 chiarimento applicazione dell'art.35 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti alla nota circolare prot. n. 25713 del 07/06/2018.

Infatti molti dipendenti e le stesse Rappresentanze sindacali hanno chiesto un chiarimento sulla concreta applicazione dell'art.35 del nuovo CCNL Enti locali.

Nel nuovo CCNL si prevede all'art.35 una compiuta disciplina delle Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, in particolare il comma 1 stabilisce che: *Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.*

Il successivo comma 5 afferma che tali permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (*quindi esempio se richiedo permessi per visita specialistica per l'intera durata della giornata lavorativa di martedì allora verranno decurtate 9 ore di permesso*).

Pertanto il primo aspetto da chiarire è questo: i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sono fruibili su base sia giornaliera (come indicato dal comma 5) che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali.

È lo stesso CCNL Funzioni Locali ad indicare situazioni particolari (**commi 11, 12 e 14**) in concomitanza delle quali l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **alle quali è associata una condizione di incapacità al lavoro** la relativa assenza è **imputata alla malattia**, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

È chiaro che nei casi indicati dalla normativa contrattuale (commi 11, 12 e 14) l'assenza viene giustificata con un gironi di malattia e non si operano decurtazioni sui permessi orari per visite, terapie, prestazioni specialistiche

Per completezza si riportano i commi sopracitati evidenziando la condizione che rende possibile trasformare un permesso per visita specialistica in un giorno di malattia:

comma 11

Nel caso di **concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto**, la **relativa assenza è imputata alla malattia**, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;



b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

comma 12

Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui **l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche**, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b).

comma 14

Nel caso di dipendenti che, **a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro**, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico

Pertanto al di fuori delle casistiche indicate ai sopra riportati commi l'assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sarà computata ad ore con conseguente decurtazione del relativo monte ore a disposizione (***misura massima di 18 ore annuali***)

Si ricorda inoltre che i permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva**, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, quindi se in un giorno ho preso tre ore di permesso per visite specialistiche non posso utilizzare nella medesima giornata permessi brevi a recupero, Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, riposi connessi alla banca delle ore, riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, permessi a ore nel limite massimo di 18 ore mensili di art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

In questa sede è opportuno ricordare ai dipendenti che per utilizzare in modo corretto l'istituto delle visite specialistiche, in particolare nei casi prospettati dai commi 11, 12 e 14 vanno presentati al Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico) le relative certificazioni del medico curante e/o le attestazioni di presenza con le dichiarazioni richieste dalla normativa contrattuale, **quindi sarà cura di ogni dipendente controllare che nelle dichiarazioni rilasciate dalle strutture sanitarie ove viene svolta la visita specialistica siano presenti le pertinenti attestazioni richieste dalla normativa contrattuale (relative all'incapacità al lavoro) che rendono possibile imputare l'assenza per visita specialistica come un giorno di malattia.**

Si allega alla presente un prospetto sinottico delle assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con i casi di imputazione al monte ore annuale e i casi di imputazione a malattia.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico)
(Dott. Mauro DI ROCCO)

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

→ IMPUTAZIONE A MONTE ORE ANNUALE MAX 18 ORE

Tipologia permesso	durata	decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni	assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di computo	Modalità giustificative
Su base oraria	ad esempio due ore dalle ore 9,00 alle ore 11 → vengono decurtate due ore dal monte ore a disposizione di 18 ore annuali	NO	SI Ai fini del computo del periodo di computo, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa	attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
Su base giornaliera	frutti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza → vengono decurtate 6 ore	SI il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia	SI Ai fini del computo del periodo di computo, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa quindi nel caso di permesso usufruito su base giornaliera (pari o superiore alle sei ore) verrà indicata direttamente una intera giornata lavorativa	attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal

	(nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) oppure 9 ore (martedì e giovedì) dal monte ore a disposizione di 18 ore annuali			<p>dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.</p>

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

→ IMPUTAZIONE COME MALATTIA

Tipologia permesso	Condizione che rende possibile l'imputazione come 1 gg di malattia	decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni	assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comperto	Modalità giustificative
Comma 11	Nel caso di <u>concomitanza</u> tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto	SI	SI	<p>l'assenza per malattia è giustificata mediante:</p> <p>a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;</p> <p>b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione</p>

<p>Comma 12</p>	<p>nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie,</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione</p>
<p>Comma 14</p>	<p>Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro.</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>a) è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente.</p> <p>b) A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico</p>

